

STATUTO

**SCUOLA PER L'INFANZIA IL
GIRASOLE DI IVAN IVANI & C.
S.A.S. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA SALVATORE FERA 7

Numero REA: SS - 162159

Codice fiscale: 02275340905

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2009 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 04-09-2013 - Modifica	12

REPERTORIO N.92615

RACCOLTA N.25635

MODIFICA E INTEGRAZIONE DI PATTI SOCIALI DI S.A.S. E
TRASFORMAZIONE IN IMPRESA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno due del mese di luglio in Olbia, nel
mio studio sito in via G. D'Annunzio - Centro Martini,

Aventi a me Dottor VINCENZO PISTILLI, Notaio in Olbia iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e
Tempio Pausania,

sono presenti:

- IVANI IVAN nato a Torino, il giorno 17 ottobre 1978, residente a
Olbia, regione Murta Maria, via del Papavero n.7, codice fiscale
VNI VNI 78R17 L219Y,

- SANNA MARIA ANTONIA nata a Buddusò, il giorno 16 giugno 1954,
residente a Olbia, località "Murta Maria", via del Papavero n.7
codice fiscale SNN MNT 54H56 B246T,

i quali intervengono al presente atto quali soci rappresentati
l'intero capitale sociale della società:

- "SCUOLA PER L'INFANZIA IL GIRASOLE di Sanna Maria Antonia & C.
S.a.s." con sede in Olbia, località "Murta Maria", via del
Papavero n.7, con capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila
virgola zero zero), avente numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 02275340905;
tutti cittadini italiani.

I comparenti suddetti, della cui identità, personale, qualifica e

poteri, io Notaio sono certo,

premessi:

- che la signora SANNA MARIA ANTONIA con la qualifica di socio accomandatario, e il signor IVANI IVAN con la qualifica di socio accomandante, sono soci titolari dell'intero capitale sociale della società "SCUOLA PER L'INFANZIA IL GIRASOLE di Sanna Maria Antonia & C. S.a.s." con sede in Olbia, località "Murta Maria", via del Papavero n.7, con capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), avente numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sassari e Codice Fiscale 02275340905, con una quota di partecipazione pari a nominali Euro 13.400,00 (tredicimilaquattrocento virgola zero zero) il socio SANNA MARIA ANTONIA, e con una quota di partecipazione pari a nominali Euro 6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero) il socio IVANI IVAN;
- che la società ha per oggetto la gestione di scuole materne e per l'infanzia, la gestione di scuole speciali collegate, la gestione di asili nido, la gestione di ludoteche e di altre attività di intrattenimento e di spettacolo, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, ed ai sensi dell'art.3) dei vigenti patti sociali;
- che è intenzioni dei soci, considerata l'attività sociale svolta, agire senza finalità lucrative assumendo la qualifica di Impresa Sociale, così come previsto nel D.lgs. 24 marzo 2006, n°155;
- che a tal fine è necessario adottare un nuovo corpo di patti

sociali nel rispetto dei criteri dettati dal sopra citato D.lgs.

24 marzo 2006, n°155;

- che dalla data di costituzione ad oggi, la società non ha prodotto né tantomeno distribuito utili;

tutto quanto sopra premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

1) i comparenti deliberano di:

- adottare un nuovo corpo di patti sociali nel rispetto dei criteri dettati dal sopra citato D.lgs. 24 marzo 2006, n°155.

2) In conseguenza di quanto sopra e di quanto citato in premessa vengono così modificati i vigenti patti sociali, come segue:

Articolo 1

- E' costituita tra IVANI IVAN e SANNA MARIA ANTONIA una società in accomandita semplice, avente le caratteristiche di Impresa Sociale, sotto la ragione sociale "SCUOLA PER L'INFANZIA IL GIRASOLE DI SANNA MARIA ANTONIA & C. S.A.S. IMPRESA SOCIALE"

Articolo 2

- La società ha sede in Olbia, località "Murta Maria", Via del Papavero n. 7, BOX 1122.

- Presso la sede sociale resta fissato il domicilio di tutti i soci per i loro rapporti con la società.

Articolo 3

- La società è Impresa Sociale; essa opera nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs 24/03/2006 n° 155, in materia di imprese sociali.

- Pertanto, la società, senza alcuno scopo di lucro, ha per oggetto la realizzazione di servizi nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n° 53, con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia, come definita dalla lettera e) dell'art.2 della citata L. 53/2003, e più in generale della normativa vigente in materia, nonché potrà svolgere l'attività di gestione di ludoteche e di altre attività di intrattenimento e spettacolo, sempre nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative.
- La società potrà compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, prestando, se del caso, le idonee garanzie.

Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero e viene sottoscritto come segue:

- SANNA MARIA ANTONIA per Euro 13.400,00 (tredicimilaquattrocento virgola zero zero).
- IVANI IVAN per Euro 6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero).

Articolo 5

- SANNA MARIA ANTONIA assume la veste di socio accomandatario.
- IVANI IVAN assume la veste di socio accomandante.

Articolo 6

- La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata anche tacitamente a norma dell'articolo

2273 del Codice Civile.

Articolo 7

- La cessione di quote (anche se appartenenti ai soci accomandanti) ad estranei non è possibile senza il consenso di tutti i soci, risultante da atto scritto, mentre è libera la cessione a favore degli altri soci.

Articolo 8

- L'amministrazione della società spetta al socio accomandatario SANNA MARIA ANTONIA la quale potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- Detta comparente è fornita dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge; pari requisiti dovranno avere eventuali futuri amministratori.

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; i soci possono inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.lgs. 155/2006, assegnare un compenso per ogni esercizio da determinarsi di volta in volta, all'unanimità, nonché un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali). In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Articolo 9

- Qualsiasi decisione possa avere attinenza a questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità

dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, dovrà essere adottata previa consultazione rispettivamente dei lavoratori o dei destinatari delle attività.

Articolo 10

- Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'amministratore procederà alla compilazione del bilancio con i criteri di oculata prudenza.

- Gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

- A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

- Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle

azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 11

- Le parti rinunciano espressamente a sollevare l'una nei confronti dell'altra qualsivoglia eccezione ai sensi dell'art.2301 del Codice Civile.

Articolo 12

- E' ammesso il recesso con preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 13

- La trasformazione e la fusione della società sono decise con il consenso di tutti i soci e devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, di cui all'art.3 del D.lgs. 155/2006, dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

Articolo 14

Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435 bis del codice civile ridotti della metà, i soci procedono alla nomina di un collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge.

I Sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del

Collegio.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.lgs. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui al precedente art.12 dello statuto.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 15

Qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435 bis del codice civile il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci, nominati dai soci.

In alternativa, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale, qualora i suoi membri risultino iscritti all'Albo dei Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito

presso il Ministero della Giustizia

Articolo 16

In caso di scioglimento della società ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

Esaurita la liquidazione il patrimonio che risulta è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che eserciti un'impresa sociale.

Articolo 17

- Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle Leggi Speciali che regolano la materia di Società in accomandita

semplice e di quanto disposto dal D.Lgs. 155/2006.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Articolo 18

Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Ri-
chiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato; l'atto consta di tre fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in piccola parte da me Notaio a mano per pagine dieci intere e parte della presente sin qui.

Sottoscritto alle ore tredici e minuti quattordici.

F.to: IVAN IVANI

MARIA ANTONIA SANNA

VINCENZO PISTILLI NOTAIO

L'INFANZIA IL GIRASOLE DI SANNA MARIA ANTONIA & C. S.A.S. IMPRESA SOCIALE" a "SCUOLA PER L'INFANZIA IL GIRASOLE DI IVAN IVANI & C. S.A.S. IMPRESA SOCIALE";

tutto quanto sopra premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene quanto segue:

1) - I sottoscritti SANNA MARIA ANTONIA e IVANI IVAN deliberano di:

a) attribuire la qualifica di socio accomandatario al signor IVANI IVAN al quale spetteranno tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; la qualifica di socio accomandante viene attribuita alla signora SANNA MARIA ANTONIA;

b) modificare conseguentemente la ragione sociale in "SCUOLA PER L'INFANZIA IL GIRASOLE DI IVAN IVANI & C. S.A.S. IMPRESA SOCIALE".

2) - In conseguenza di quanto sopra e di quanto citato in premessa vengono così modificati gli articoli 1, 5 e 8 (primo e secondo comma) dei vigenti patti sociali, come segue:

"Articolo 1

- E' costituita tra IVANI IVAN e SANNA MARIA ANTONIA una società in accomandita semplice, avente le caratteristiche di Impresa Sociale, sotto la ragione sociale "SCUOLA PER L'INFANZIA IL GIRASOLE DI IVAN IVANI & C. S.A.S. IMPRESA SOCIALE"

"Articolo 5

- IVANI IVAN assume la veste di socio accomandatario.
- SANNA MARIA ANTONIA assume la veste di socio accomandante."

"Articolo 8 (primo e secondo comma)

- L'amministrazione della società spetta al socio accomandatario IVANI IVAN il quale potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- Detto componente è fornito dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge; pari requisiti dovranno avere eventuali futuri amministratori.".

3) - Fermi ed invariati tutti gli altri patti sociali, che vengono espressamente riconfermati.

4) Agli effetti della trascrizione al P.R.A. si precisa che la società è proprietaria dei seguenti automezzi:

- FABBRICA/TIPO: BMW AG 1K4 UD71 5A

TELAIO: WBAUD710XOP437652

TARGA: EA769CE

- FABBRICA/TIPO: FORD E8S 4SEB B9BBH - TRANSIT TOURNEO FT10

TELAIO: WF0FXXGBVFX65334

TARGA: BV706LT

5) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

6) I componenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano espressamente di prestare il loro consenso al trattamento dei dati personali contenuti in quest'atto.

Olbia,

il giorno ventotto agosto duemilatredici

F.to Maria Antonia SANNA